

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 27 novembre 2013)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulla proposta di legge n. 372

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 novembre 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 4 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 372 concernente: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Uditi i relatori Nevio Lavagnoli e Carlo Cardarelli nella seduta n. 33 del 4 dicembre 2013;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 2, della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole;

2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

"Si sottolinea la necessità di garantire il completo risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e ai cittadini".

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è abrogato.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi, entro i limiti delle risorse loro assegnate o disponibili, per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Al comma 9 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7”.

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7”.

2. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è abrogato.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 2

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi, ~~entro i limiti delle risorse loro assegnate o disponibili~~, per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, **entro i limiti delle risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a concorrenza della percentuale stabilita annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 34, comma 6 bis**, ~~in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis~~, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 34 della l.r. 7/1995)

Identico